

# COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 04/02/2000  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21/05/2001**

## SOMMARIO

ART. 1	<i>Oggetto del regolamento</i> .....	pag.	3
ART. 2	<i>Classificazione dei rifiuti</i> .....	pag.	3
ART. 3	<i>Rifiuti urbani</i> .....	pag.	3
ART. 4	<i>Rifiuti speciali</i> .....	pag.	4
ART. 5	<i>Rifiuti speciali assimilabili ai Rifiuti Urbani</i> .....	pag.	4
ART. 6	<i>Rifiuti pericolosi</i> .....	pag.	5
ART. 7	<i>Definizione</i> .....	pag.	5
ART. 8	<i>Modalità di conferimento dei rifiuti secchi interni non ingombranti e speciali assimilati</i> .....	pag.	6
ART. 9	<i>Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere Generale</i> .....	pag.	7
ART. 10	<i>Modalità e frequenza della raccolta</i> .....	pag.	7
ART. 11	<i>Norme relative ai contenitori</i> .....	pag.	8
ART. 12	<i>Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani</i> .....	pag.	8
ART. 13	<i>Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti</i> .....	pag.	9
ART. 14	<i>Modalità di conferimento beni durevoli</i> .....	pag.	9
ART. 15	<i>Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi</i> .....	pag.	9
ART. 16	<i>Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi</i> .....	pag.	10
ART. 17	<i>Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili</i> .....	pag.	11
ART. 18	<i>Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni</i> .....	pag.	11
ART. 19	<i>Modalità di conferimento della raccolta differenziata</i> .....	pag.	11
ART. 20	<i>Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati</i> .....	pag.	13
ART. 21	<i>Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani</i> .....	pag.	13
ART. 22	<i>Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani</i> .....	pag.	13
ART. 23	<i>Contenitori porta rifiuti</i> .....	pag.	13
ART. 24	<i>Servizi vari di pulizia</i> .....	pag.	14
ART. 25	<i>Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private</i> .....	pag.	14
ART. 26	<i>Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti</i> .....	pag.	14
ART. 27	<i>Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti</i> .....	pag.	14
ART. 28	<i>Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali.</i> .....	pag.	15
ART. 29	<i>Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti</i> .....	pag.	15
ART. 30	<i>Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche</i> .....	pag.	15
ART. 31	<i>Attività di volantinaggio</i> .....	pag.	15
ART. 32	<i>Attività di carico e scarico merci e materiali</i> .....	pag.	16
ART. 33	<i>Pozzetti stradali</i> .....	pag.	16
ART. 34	<i>Carogne di animali</i> .....	pag.	16
ART. 35	<i>Animali</i> .....	pag.	16
ART. 36	<i>Cave e cantieri</i> .....	pag.	16
ART. 37	<i>Veicoli a motore, rimorchi e simili</i> .....	pag.	17
ART. 38	<i>Rifiuti inerti</i> .....	pag.	17
ART. 39	<i>Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata.....</i>	pag.	17
ART. 40	<i>Osservanza di altre disposizioni.....</i>	pag.	17
ART. 41	<i>Controlli</i> .....	pag.	17
ART. 42	<i>Sanzioni</i> .....	pag.	18
ART. 43	<i>Validità</i> .....	pag.	18
All 1	<i>Planimetria sottozone territorio comunale</i> .....	pag.	19

---

## **ART. 1**

### *Oggetto del regolamento*

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142 e dell'art. 23 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani e precisamente:

- a) Determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta.
- b) Determina le modalità di raccolta dei rifiuti urbani.
- c) Stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti, entro i perimetri di cui sopra che nelle aree non comprese.
- d) Stabilisce le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti e promuove il recupero degli stessi.
- e) Determina criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.
- f) Stabilisce le diverse modalità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico, e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi.

## **ART. 2**

### *Classificazione dei rifiuti*

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati secondo l'origine in:

1. **RIFIUTI URBANI**
2. **RIFIUTI SPECIALI.**

Secondo le caratteristiche di pericolosità in:

3. **RIFIUTI NON PERICOLOSI**
4. **RIFIUTI PERICOLOSI**

## **ART. 3**

### *Rifiuti urbani*

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 22/97 sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di comune abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)

#### **ART. 4** *Rifiuti speciali*

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D. Lgs n. 22/97 sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti (pericolosi) che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali,
- e) i rifiuti da attività commerciali e di servizio che, per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
- f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- h) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

#### **ART. 5** *Rifiuti Speciali assimilabili ai Rifiuti Urbani ad esclusione degli imballaggi terziari di cui all'art. 43 comma 2 ) D.Lgs. 22/97*

Sono considerati **rifiuti speciali assimilabili agli urbani** i seguenti tipi di rifiuto:

- a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo latte, lattine e simili);
- c) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
- d) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- e) frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- f) paglia e prodotti di paglia;
- g) scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h) fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile;
- i) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- j) feltri e tessuti non tessuti;
- k) pelle e similpelle;
- l) gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- m) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- n) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del D.P.R. 10.9.1982, n. 915;
- o) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- p) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- q) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- r) frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- s) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- t) nastri abrasivi;
- u) cavi e materiale elettrico in genere;

- 
- v) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - w) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
  - x) scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc. anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
  - y) residui di animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
  - z) accessori per l'informatica (articolo 39, comma 1, legge 22.2.1994, n.146).

Sono assimilati per qualità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. d) del D. Lgs. n.22/97) i rifiuti di cui al punto 1.1.1 lett. a) della delibera del C. I. in data 27.07.84.

L'assimilabilità dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani potrà essere stabilita e variata, sulla base di delibera di Giunta municipale, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta.

## **ART. 6**

### *Rifiuti pericolosi*

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs n. 22/97, come modificato dal D. Lgs. n. 389/97, sono **rifiuti pericolosi**:

- i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al D. Lgs. n. 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I, questi ultimi aggiunti al medesimo D. Lgs. n. 22/97 dal D. Lgs. n. 389/97.

## **ART. 7**

### *Definizioni*

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:

- a) *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi.
- b) *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
- c) *Detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
- d) *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
- e) *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- f) *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
- g) *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. n. 22/97.
- h) *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. n. 22/97.

- i) *Stoccaggio*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D. Lgs. n. 22/97., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D. Lgs. n. 22/97.
- j) *Deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- k) *Messa in sicurezza*: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.
- l) *Combustibile da rifiuti*: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico e che possieda caratteristiche specificate da apposite norme tecniche.
- m) *Compost da rifiuti*: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definire i gradi di qualità.
- n) *Spazzamento*: l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

## **ART. 8**

### *Modalità di conferimento dei rifiuti secchi, non ingombranti e speciali assimilati*

I rifiuti urbani e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'art. 3, sub a) e art. 5 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi sacchetti integri, accuratamente chiusi a tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore:

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, e che risultano evidenziati in una nota sugli stessi contenitori, con esclusione del conferimento di tutte quelle frazioni merceologiche per cui è stata o sarà attivata la raccolta differenziata, (*frazione organica, carta e cartoni, vetro e lattine di alluminio e banda stagnata, contenitori per liquidi in plastica, erba e ramaglie, rifiuti ingombranti*).

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- a) I rifiuti urbani ingombranti per i quali viene effettuata la raccolta separata;
- b) Gli imballaggi di qualsiasi tipo per i quali viene effettuata la raccolta separata;
- c) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- d) I rifiuti organici provenienti dalle grandi utenze e dalle utenze private per i quali viene effettuata la raccolta separata o attivato il compostaggio domestico;
- e) I rifiuti pericolosi;
- f) I rifiuti speciali non assimilabili;
- g) Sostanze allo stato liquido;
- h) Materiali in fase di combustione;
- i) Materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.);

È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore

---

risultasse già pieno, è vietato abbandonare i rifiuti al lato dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino; è vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato nelle ore serali o antecedenti all'orario di raccolta mattutina negli orari eventualmente meglio stabiliti con ordinanza del Sindaco.

## **ART. 9**

### *Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale*

Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale.

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

È ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost.

È vietato incendiare i rifiuti all'aperto nonché bruciare rami, foglie e residui della pulizia dei giardini e dei cortili, nei centri abitati ed in prossimità di abitazioni e strade.

I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata devono essere conservati e conferiti con le modalità fissate, negli appositi contenitori predisposti nell'area di espletamento del servizio e/o nel centro di raccolta attrezzato (area ecologica).

Le forme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti sia all'interno che all'esterno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta.

## **ART. 10**

### *Modalità e frequenza della raccolta*

Generalmente i periodi di raccolta potranno essere differenziati per le tre sottozone: (zone centrali, zone semi periferiche, zone periferiche) individuate dalla planimetria allegata.

La perimetrazione e la frequenza di raccolta delle varie categorie merceologiche dei rifiuti verranno meglio precisate con l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta differenziata e potranno variare durante l'anno secondo le necessità e la presenza turistica con ordinanza del Sindaco.

E' previsto un servizio specifico di raccolta dei rifiuti nei campeggi secondo le modalità che verranno meglio precisate dall'Amministrazione Comunale con

---

l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta differenziata e potranno variare durante l'anno, secondo le necessità e la presenza turistica, con ordinanza del Sindaco.

Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative: viene mediamente assegnato un cassonetto da 1100 litri ogni 20 utenze con cadenza del servizio 6/7 giorni e un cassonetto ogni 15 utenze con frequenza di servizio di 3/7 giorni. In caso di impiego di contenitori di maggiore o minore capacità il numero delle utenze sarà rapportato a quello equivalente previsto per cassonetti dalla capacità di 1100 litri.

Le modalità di effettuazione del servizio di raccolta saranno stabilite dalla Amministrazione Comunale con l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento, per ogni tipo di frazione merceologica raccolta.

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone fuori del perimetro, considerate non servite dal servizio di raccolta, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.

In particolare i rifiuti urbani separati (secco-umido) dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino; qualora esso risulti colmo, in quello più vicino. E' fatto divieto di depositare o abbandonare i rifiuti al suolo.

## **ART. 11**

### *Norme relative ai contenitori*

I contenitori per la raccolta dei rifiuti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione.

Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del Comune o del gestore del servizio.

L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del Comune o del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti, quando necessarie.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori e le relative piazzole devono essere sottoposti a periodiche pulizie e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 10 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata,



---

nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere concordati con l'UTC, in sede di approvazione del progetto, gli spazi di contenimento per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. E' fatto divieto di spostare i contenitori dal luogo dove sono stati collocati.

## **ART. 12**

### *Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani*

I rifiuti urbani prima di essere inviati al recupero o allo smaltimento devono essere obbligatoriamente pesati per categoria merceologica.

Le pesate vengono effettuate su una pesa individuata dall'UTC da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale entro il giorno successivo.

## **ART. 13**

### *Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti*

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento e la loro asportazione hanno luogo secondo criteri che verranno meglio precisati dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta differenziata e potranno variare durante l'anno, secondo le necessità e la presenza turistica, con ordinanza del Sindaco.

Su richiesta dell'utente interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti presso il domicilio dello stesso e il loro conferimento presso l'oasi ecologica, tramite apposito servizio personalizzato soggetto al pagamento di tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale per il recupero delle spese di solo trasporto.

Il servizio di ritiro a domicilio e/o conferimento diretto presso l'oasi ecologica è ammesso solo per i residenti nel Comune di Bardolino

## **ART. 14**

### *Modalità di conferimento beni durevoli*

I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'art. 44 del D. Lgs. n. 22/97 sono:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria;

Ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o consegnati agli appositi centri di raccolta a cura del detentore, oppure essere conferiti al gestore del servizio con le stesse modalità dei rifiuti ingombranti ovvero il gestore provvederà alla raccolta di tali rifiuti presso il domicilio dello stesso e il loro conferimento presso l'oasi ecologica tramite apposito servizio personalizzato

---

soggetto al pagamento di tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale per il recupero delle spese di solo trasporto a domicilio.

Per il periodo transitorio di solo un anno nessuna spesa sarà dovuta per il rimborso all'Amministrazione comunale dello smaltimento presso centro di recupero specializzato del bene durevole stesso.

Il servizio di ritiro a domicilio e/o conferimento diretto presso l'oasi ecologica è ammesso solo per i residenti nel Comune di Bardolino

#### **ART. 15**

*Modalità di conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati "T" e/o "F"*

Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti foto-chimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato "D" al D. Lgs. n. 22/1997 vanno smaltiti direttamente a cura e spese dei produttori e non sono inclusi nella privata.

I rifiuti non pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite, medicinali scaduti e contenitori etichettati "T e/o F", devono essere conferiti tramite gli appositi contenitori messi a disposizione degli utenti dai rivenditori o posti presso gli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 16**

*Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi*

##### **a) DA GRANDI UTENZE**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministero dell'Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

Le modalità e il periodo e la frequenza del servizio per la raccolta differenziata di tale componente organica umida, saranno meglio precisati dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta differenziata e potranno variare durante l'anno, secondo le necessità e la presenza turistica, con ordinanza del Sindaco

I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori assegnati in dotazione ai titolari delle ditte individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati, campeggi ed in genere presso le utenze collettive.

Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentabili.

E' vietato il loro conferimento nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta delle utenze familiari per la frazione secca e/o umida.

##### **b) DA UTENZE FAMILIARI ALL'INTERNO ZONE DENSAMENTE ABITATE**

Il Comune di Bardolino attiverà la raccolta differenziata della frazione umida (FORSU) dei rifiuti domestici anche dalle utenze private a mezzo di contenitori stradali all'interno delle zone densamente abitate.

Le modalità, la frequenza del servizio per la raccolta differenziata di tale componente organica umida, saranno meglio precisate dall'Amministrazione

---

Comunale con l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta differenziata e potranno variare durante l'anno, secondo le necessità e la presenza turistica, con ordinanza del Sindaco

Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative: viene mediamente assegnato un cassonetto da 240 litri ogni 20 utenze con cadenza del servizio 6/7 giorni e un cassonetto ogni 15 utenze con frequenza di servizio di 3/7 giorni. In caso di impiego di contenitori di maggiore o minore capacità, il numero delle utenze sarà rapportato a quello equivalente previsto per cassonetti dalla capacità di 240 litri.

E' vietato il loro conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta della frazione secca.

c) ***DA UTENZE FAMILIARI FUORI DELLE ZONE DENSAMENTE ABITATE***

Viene ammesso ed incentivato, nelle forme che l'Amministrazione comunale riterrà più opportune (contributo per acquisto compostiera e/o riduzione tassa tariffa rifiuti), l'utilizzo del compostaggio domestico al fine di ridurre il conferimento al servizio di raccolta del rifiuto organico, per le utenze civili domestiche fuori delle zone densamente abitate che hanno la possibilità di collocare nel giardino di propria proprietà la compostiera ove collocare tutta la propria parte umida prodotta.

Solo per le utenze familiari fuori delle zone densamente abitate è ammesso il conferimento della frazione umida nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta della frazione secca.

**ART. 17**

***Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili***

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi e alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilabili, devono essere smaltiti mediante conferimento negli appositi contenitori e spazi allo scopo predisposti nel centro di raccolta attrezzato (area ecologica) o tramite compostaggio.

E' vietato il loro conferimento nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

I giardinieri che svolgono la propria attività nell'ambito del Comune di Bardolino possono conferire il materiale derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili presso l'oasi ecologica del Comune stesso; detto servizio è soggetto al pagamento di tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale per il recupero delle spese di solo smaltimento di detto materiale presso un centro di compostaggio o similare .

Nessuna spesa per il recupero delle spese di solo smaltimento di detto materiale presso un centro di compostaggio o similare sarà invece dovuta dal cittadino che conferirà il materiale direttamente all'oasi.

Il servizio di ritiro a domicilio e/o conferimento diretto presso l'oasi ecologica è ammesso solo per i residenti nel Comune di Bardolino

---

## **ART. 18**

### *Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni*

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di 1<sup>a</sup> categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

## **ART. 19**

### *Modalità di svolgimento della raccolta differenziata*

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita Ordinanza del Sindaco, tenuto presente quanto previsto dall'art. 49 comma 10, del D. Lgs. n. 22/97.

La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Cooperative Sociali.

#### **1) CARTA E CARTONI**

Il Comune di Bardolino attiva la raccolta dei rifiuti di imballaggio, cartoni e rifiuti cartacei in genere, provenienti sia dagli esercizi commerciali e pubblici sia dalle famiglie private. In particolare è previsto, per le attività commerciali e gli esercizi pubblici, la raccolta a domicilio secondo criteri che verranno meglio precisati dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta differenziata e potranno variare durante l'anno, secondo le necessità e la presenza turistica, con ordinanza del Sindaco. Il gestore del servizio di raccolta provvederà alla raccolta di tali rifiuti presso il domicilio dello stesso e il loro conferimento presso l'oasi ecologica tramite apposito servizio personalizzato soggetto al pagamento di tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale per il recupero delle spese di solo trasporto a domicilio.

Le utenze domestiche devono conferire la carta negli appositi contenitori stradali mentre i cartoni, debitamente ridotti di volume, in prossimità degli appositi contenitori.

E' vietato il loro conferimento nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

Il servizio di ritiro a domicilio e/o conferimento diretto presso l'oasi ecologica è ammesso solo per i residenti nel Comune di Bardolino

#### **2) VETRO E LATTINE DI ALLUMINIO E BANDA STAGNATA**

La raccolta differenziata di contenitori in vetro, delle lattine in alluminio e di banda stagnata viene effettuata tramite contenitori da 2,5 m<sup>3</sup> (campane) posizionate sul territorio comunale.

Notevoli quantità di vuoti, contenitori di grandi dimensioni, frammenti di lastre di vetro devono essere depositati, a cura dell'utente, nel contenitore allo scopo predisposto nel centro di raccolta attrezzato (area ecologica).

---

E' vietato il loro conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

### **3) CONTENITORI PER LIQUIDI IN PLASTICA**

La raccolta differenziata dei contenitori per liquidi in plastica riciclabile viene effettuata tramite appositi contenitori stradali: prima dell'introduzione negli stessi il materiale dovrà essere opportunamente schiacciato e ridotto di volume.

E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero e al riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il loro conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

E' vietato il loro conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

L'Amministrazione Comunale può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche altre forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

## **ART. 20**

### *Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati*

Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;
- b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori appositi riservati e posizionati nelle aree interne all'insediamento del conferitore e svuotato a cura e spesa dello stesso.

Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero ed al riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita Ordinanza del Sindaco.

## **ART. 21**

### *Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani*

Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84 e successive modificazioni

Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei, a tenuta stagna ed assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari

---

deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico), concesse dal Comando della Polizia Municipale per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

#### **ART. 22**

##### *Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani*

La fase iniziale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 23**

##### *Contenitori porta rifiuti*

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 24**

##### *Servizi vari di pulizia*

Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi:

- a) lo spazzamento delle strade, spazi ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- b) pulizia degli spazi sottostanti i cassonetti;
- c) pulizia e raccolta di tutto il materiale versato al suolo in fase di svuotamento dei cassonetti o degli altri contenitori;
- d) Il lavaggio periodico di tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

#### **ART. 25**

##### *Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti*

Le aree di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari e devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido e chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

---

## **ART. 26**

### *Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti*

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido e chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

## **ART. 27**

### *Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti*

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato settimanale al dettaglio, devono essere mantenute dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore del servizio, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata.

L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

## **ART. 28**

### *Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali*

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi commerciali e pubblici esercizi quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo plateatico deve risultare perfettamente pulita.

## **ART. 29**

### *Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti*

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

---

### **ART. 30**

#### *Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche*

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

A manifestazioni terminate la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni alle tariffe di aggiudicazione dell'appalto, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione

### **ART. 31**

#### *Attività di volantinaggio*

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o Aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

### **ART. 32**

#### *Attività di carico e scarico di merci e materiali*

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili

### **ART. 33**

#### *Pozzetti stradali*

Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

### **ART. 34**

#### *Carogne di animali*

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite a cura della Ditta Concessionaria del servizio di raccolta RSU e secondo le



---

disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

### **ART. 35**

#### *Animali*

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

### **ART. 36**

#### *Cave e cantieri*

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelli da considerarsi ormai chiusi per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Inoltre i proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Alla fine dei lavori e durante gli stessi è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi e del suolo stesso versando il tutto sul suolo pubblico.

### **ART. 37**

#### *Veicoli a motore, rimorchi e simili*

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti e le autorizzazioni necessarie

### **ART. 38**

#### *Rifiuti inerti*

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II<sup>a</sup> categoria - tipo A.

E' vietato in modo assoluto di conferire nei contenitori stradali tale tipo di rifiuto.

---

### **ART. 39**

#### *Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata*

In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, allo allontanamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

### **ART. 40**

#### *Osservanza di altre disposizioni*

Per quanto non espressivamente contemplate dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali.

### **ART. 41**

#### *Controlli*

In attuazione al disposto dell'art.20 del D. Lgs. n. 22/97, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi svolti dalle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate anche dal funzionario del Comune responsabile del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

### **ART. 42**

#### *Sanzioni*

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, come sotto specificato:

- a) per violazioni alle norme dell'art. 10 Lire 100.000 (centomila)
- b) per violazioni alle norme dell'art. 11, spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore, Lire 50.000 (cinquantamila);
- c) per violazioni alle norme degli articoli: 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 e 35, 36, 37 Lire 100.000 (centomila);
- d) per violazioni alle norme dell'art. 28, obbligo del gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza. Lire 100.000 (centomila);
- e) per violazioni alle norme dell'art. 38. Lire 100.000 (centomila).
- f) Per violazione alle norme dell'art. 39. lire 100.000 (centomila)
- g) Per abbandono dei rifiuti Lire 400.000 (quattrocentomila)

---

Nel caso di azioni od omissioni che violino diverse disposizioni che prevedono ciascuna una specifica sanzione, è applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del triplo.

Nel caso di recidiva, le sanzioni summenzionate sono raddoppiate.

### **Art 43**

#### *Validità*

Ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento deve intendersi abrogata.